

**AVV. EMILIA BONFIGLIO  
MESSINA**

**AVV. NATALE BONFIGLIO  
BROLO - MESSINA**

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**

**IN SEDE GIURISDIZIONALE – ROMA -**

**RICORSO IN APPELLO EX ART. 25 L. 241/90**

nell'interesse dell'**ORLANDINA BASKET S.R.L.** (P. IVA: 01240820835), con sede in C.da Muscale, n. 52, di Capo d'Orlando (ME), in persona del Presidente – legale rappresentante “pro tempore”, Signor Roberto Vincenzo Sindoni, in virtù di procura rilasciata a margine del presente atto, rappresentato e difeso, **DISGIUNTAMENTE**, dall'Avv. Natale Bonfiglio e dall'Avv. Emilia Bonfiglio del Foro di Messina, ed elettivamente domiciliato in Via Pellegrino Matteucci, n. 44, di Roma, presso lo studio dell'Avv. Milena Cipollone. **– appellante -**

**CONTRO**

- **FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO –F.I.P.**, in persona del legale rappresentate pro tempore, domiciliato nel giudizio di primo grado in Viale delle Milizie, n. 106, di Roma, presso lo studio dei relativi procuratori e difensori, Avv. Prof. Guido Valori e Avv. Paola M.A. Vaccaro. per la carica presso la sede, in Via Vitorchiano, n. 113, di Roma. **– appellata -**

- **MENS SANA BASKET S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede, in VIALE ACHILLE SCLAVO, N. 8, di SIENA, militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 - 2009 come **MONTEPASCHI SIENA**;

- **PALLACANESTRO VIRTUS ROMA S.R.L.**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro, 10, di Roma, militante nel

**Procura ad litem**

Io sottoscritto Roberto Vincenzo Sindoni, nella qualità di presidente – legale rappresentante “pro tempore” dell'Orlandina Basket s.r.l. (P. IVA: 01240820835), con sede in C/da Muscale, n. 52, di Capo D'Orlando, nomino l'Avv. Emilia Bonfiglio e l'Avv. Natale Bonfiglio del Foro di Messina affinché mi rappresentino e difendano, **DISGIUNTAMENTE**, ai fini del presente giudizio, e, a tal uopo, gli conferisco ogni facoltà di legge, inclusa quella di sottoscrivere il presente ricorso in appello contro la Federazione Italiana Pallacanestro e c.ti. ; nonché quella di farsi sostituire da altri avvocati. Eleggo domicilio in Via Pellegrino Matteucci, n. 44, di Roma, presso lo studio dell'Avv. Milena Cipollone. Autorizzo il trattamento dei dati personali avendo ricevuto la previa lettura dell'informativa di Legge.

Vera ed autentica è  
la firma

campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come  
**LOTTOMATICA ROMA.**

- **S.S. FELICE SCANDONE AVELLINO**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, in C.da Zoccolari - c/o PalaDelMauro, di AVELLINO, militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **AIR AVELLINO.**

- **S.S.SUTOR MONTEGRANARO S.R.L.**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, in V.le Zaccagnini, 108, di - MONTEGRANARO, militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **PREMIATA MONTEGRANARO.**

- **PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO SOCIETA' SPORTIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, in Via privata Caltanissetta, N. 3, di Milano, militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **ARMANI JEANS MILANO.**

- **PALLACANESTRO CANTU' S.P.A.**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, in VIA DEI PIZZI 4, di CANTU' (CO), militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **NGC CANTU'.**

- **FORTITUDO PALLACANESTRO S.R.L.**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, in VIA SAN FELICE, N. 103, di BOLOGNA, militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **GMAC BOLOGNA.**

- **U.S. VICTORIA LIBERTAS PALLACANESTRO S.R.L.**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, in VIA DEGLI ABETI 348, di PESARO (PS), militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **SCAVOLINI SPAR PESARO**.
- **PALLACANESTRO TREVISO S.P.A.**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, STRADA DI NASCIMBEN 1/B – TREVISO, militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **BENETTON TREVISO**.
- **TERAMO BASKET SRL**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, in VIA DE ALBENTHIS 12/A, di TERAMO, militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **BANCATERCAS TERAMO**.
- **PALLACANESTRO BIELLA SPA**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, in VIA XX SETTEMBRE 10, di BIELLA, militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **ANGELICO BIELLA**.
- **NUOVA AMG SEBASTIANI BASKET S.R.L.**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, in Via O. Di Fazio, N. 1, di Rieti, militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **SOLSONICA RIETI**.
- **VIRTUS PALLACANESTRO BOLOGNA S.P.A.**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, VIA DELL'ARCOVEGGIO 49/2, di BOLOGNA, militante nel

campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **LA FORTEZZA BOLOGNA**.

- **PALLALCESTO AMATORI UDINE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, in VIA P. SARPI 18/6, di UDINE, militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **SNAIDERO UDINE**.

- **BASKET CLUB FERRARA S.R.L.**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, in CORSO GIOVECCA 40/D, di FERRARA, militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **CARIFE FERRARA**.

- **BASKET JUVECASERTA S.R.L.**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, in VIA RICCIARDI 51, di CASERTA, militante nel campionato di pallacanestro di serie A – 2008 – 2009 come **ELDO CASERTA**.

- **"LEGA SOCIETA' DI PALLACANESTRO DI SERIE A"**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato per la carica presso la sede, in Via Aldo Moro, N. 64, di Bologna.

-**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO –C.O.N.I.**, in persona del presidente - legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede, in Largo Lauro De Bosis, n. 15, di Roma.

- **COM.TE.C.**, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, C/O FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO VIA VITORCHIANO, 113 – ROMA, tutte, non costituiti nel giudizio di primo grado.

#### **PER LA RIFORMA**

della sentenza 3996 del 21 aprile 2009, con la quale la sezione terza ter del TAR Lazio – Sede di Roma – ha respinto il ricorso ex art. 25 L.

241/90 iscritto al N. 1801/2009, incoato dall'odierna appellante contro la F.I.P. e nei confronti degli altri litisconsorti sopra specificati.

**E PER L'ANNULLAMENTO**

del provvedimento silenzioso di rigetto dell'istanza di accesso incoata alla F.I.P. con conseguenziale condanna della Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante "pro tempore", al rilascio di copia dei documenti richiesti con l'istanza di accesso trascritta nel corpo del ricorso introduttivo e del presente ricorso.

**FATTO**

**Si trascrivono la narrativa e la parte del diritto del ricorso di primo grado:** <<Nell'anno 2008, l'Orlandina Basket s.r.l. presentava domanda di ammissione al campionato professionistico di serie A di pallacanestro, nel rispetto dei termini, e con le modalità, di cui alla delibera n. 290/2008 adottata dal Consiglio federale della F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro).

*Con deliberazione n. 5 in data 26 luglio 2008 di cui al C.U. n. 49, il Consiglio Federale della F.I.P. ammetteva l'Orlandina Basket s.r.l. al precitato campionato di serie A relativo alla stagione 2008/2009, posto che la c.d. COMTEC non aveva espresso rilievi sulla regolarità della relativa posizione e la Lega delle società di pallacanestro di Serie A l'aveva inserita nello specifico <<elenco delle società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto ed i regolamenti circa la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2008/2009".*

*Conseguentemente, l'Orlandina Basket s.r.l. provvedeva ad integrare l'organico dei giocatori e tecnico amministrativo organizzandosi ai fini della partecipazione al detto campionato.*

*Se non che, con nota in data 13 agosto 2008, il responsabile della segreteria Tecnica, convocava per il 28 agosto successivo il legale rappresentante della società istante affinché fornisse documentati chiarimenti sulla situazione debitoria della società nei confronti dell'ENPALS.*

*In particolare, ancorava la detta convocazione a pretesi mancati pagamenti di contributi "relativi al periodo ottobre 2001-maggio 2008", per un importo totale di euro 616.517,33 e euro 283.239,43., che sarebbero emersi da due comunicazioni del nominato Ente previdenziale in data 5 e 6 agosto 2008.*

*In occasione del programmato incontro, il legale rappresentante dell'Orlandina Basket s.r.l. forniva i chiarimenti del caso, allegando la documentazione di supporto dalla quale si poteva evincere che la nominata società aveva dimostrato la massima disponibilità in relazione al pagamento di contributi eventualmente dovuti nei confronti e/o favore dell'ENPALS.*

*Da quel di', l'Orlandina Basket s.r.l. non riceveva più alcuna comunicazione sino a quando, del tutto inaspettatamente, nel pomeriggio di sabato 20 settembre 2008, la Federazione Italiana di Pallacanestro le trasmetteva via fax la copia di un telegramma (inviato in pari data (ma recapitato soltanto il successivo 22 settembre)) del seguente tenore testuale: "il Consiglio Federale, riunito in data 19 e 20 settembre 2008 ha deliberato di revocare la propria delibera n. 5 del 26 luglio 2008*

*C.U. n. 49 nella parte in cui ha ammesso la società Orlandina Basket srl al campionato professionistico 2008/2009 per tutte le motivazioni che seguiranno di cui alla presente delibera e per l'effetto revoca l'ammissione della società Orlandina basket srl al campionato di serie A 2008/2009": motivazioni rese note soltanto alle ore 18.30 del 22 settembre 2008.*

*Il giorno seguente (termine ultimo per la proposizione dell'impugnativa) l'Orlandina Basket s.r.l. proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport, presso il C.O.N.I., avverso (recte: per l'annullamento del) la delibera n. 184 di revoca della delibera di cui al C.U. n. 49 di relativa ammissione al campionato, chiedendo termine per meglio articolare le proprie difese e formulando istanze istruttorie.*

*All'udienza del 26 settembre 2008, il Collegio arbitrale provvedeva sulle richieste istruttorie, assegnava ad entrambe le parti il termine del 30 settembre, ore 15.00, per la presentazione di memorie e fissava la nuova udienza all'1 ottobre 2008, ore 16.00, ai fini della discussione.*

*In data 1 ottobre 2008, dopo la discussione, il Collegio arbitrale assumeva il gravame in decisione in guisa da emanare un lodo in forma succintamente motivata su espressa autorizzazione delle parti.*

*Il 6 ottobre 2008, il Collegio Arbitrale rendeva noto il lodo con il quale rigettava le domande all'uopo incoate dall'Orlandina Basket s.r.l..*

*Con ricorso iscritto al N. 9126/2008 R.G. di Codesto On.Le TAR, l'Orlandina Basket s.r.l. chiedeva l'annullamento, previa misura*

AVV. EMILIA BONFIGLIO  
MESSINA

AVV. NATALE BONFIGLIO  
BROLO - MESSINA

*cautelare, dei precitati provvedimenti di revoca dell'ammissione al campionato e del lodo arbitrale.*

*Con Ordinanza n. 4878/08, la terza sezione ter di Codesto On.Le TAR respingeva la chiesta misura cautelare.*

**\*\* \*\* \***

*Indi l'Orlandina Basket s.r.l., anche con telegramma del 22/10/2008, comunicava alla F.I.P. <<in conseguenza del deliberato del consiglio federale del 20 settembre u.s., il proprio immediato recesso dalla affiliazione a codesta federazione...>>.*

**\*\* \*\* \***

*Con atto stragiudiziale notificato in data 23 dicembre 2008, l'Orlandina Basket s.r.l. esponeva e chiedeva alla Federazione Italiana di Pallacanestro quanto segue in guisa testuale:*

**<<Oggetto: Richiesta di affiliazione condizionata all'annullamento dell'atto di revoca dell'ammissione dell'Orlandina Basket s.r.l. al campionato professionistico 2008/2009 e al campionato di serie A 2008/2009.- Istanza di accesso agli atti ex artt. 24 e 25 L. 241/1990.**

*Il sottoscritto Roberto Vincenzo Sindoni, nella qualità di Presidente - legale rappresentante "pro tempore" dell'Orlandina Basket s.r.l. con sede in C/da Muscale, N. 52, di Capo D'Orlando,*

**PREMESSO**

*- che, con la deliberazione n. 184, asseritamente assunta dal Consiglio della Federazione in indirizzo il 19 - 20 settembre*

**AVV. EMILIA BONFIGLIO  
MESSINA**

**AVV. NATALE BONFIGLIO  
BROLO - MESSINA**

*2008, è stato adottato l'oggettivato atto di revoca nei confronti dell'Orlandina Basket s.r.l.;*

- *che, con Ordinanza n. 4878/08 in data 17 ottobre 2008, la sezione terza ter del TAR per il Lazio ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli effetti del precitato atto di revoca e del successivo lodo pronunciato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni su istanza dell'Orlandina Basket s.r.l. avverso il medesimo atto di revoca.*
- *che il TAR Laziale ha pronunciato la detta Ordinanza di rigetto del gravame cautelare sulla base della seguente testuale motivazione sostanziale <<Considerato che non è stata fornita la prova - in termini di assoluta certezza - del ripianamento "dell'intero debito" nei confronti dell'ENPALS. Considerato che la pendenza anche di un sol debito costituisce causa escludente l'iscrizione al campionato di competenza, a fronte del quale non residua alcuno spazio per valutazioni discrezionali in capo alla Federazione...Ritenuto pertanto, in sede di prima deliberazione propria della fase cautelare, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato>>.*
- *che la pretesa sussistenza del debito, in verità, non è stata percepita neanche dal TAR in termini di assoluta certezza poiché è stata rappresentata dalla F.I.P. in indirizzo in guisa da trarlo in inganno, in quanto il preteso debito*

era giuridicamente inesistente per le seguenti concorrenti ragioni: **1)** In ordine alla cartella esattoriale 295 2007 0055047988000, relativa alla pretesa dovutezza di contributi ENPALS, dell'importo complessivo di Euro 769.241,24, è stata proposta opposizione davanti al Giudice del Lavoro di Catania ai sensi e per gli effetti della L. n. 46/1999, per effetto della quale il credito potrà considerarsi dovuto solo a seguito della definizione del giudizio, con sentenza passata in cosa giudicata, in senso negativo per l'Orlandina Basket s.r.l., come affermato dalla Giurisprudenza unanime. Infatti, in tal senso si è pure espressa la Com.Tec. con il verbale di riunione n. 185 in data 15 settembre 2008. **2)** In ordine alla cartella n. 295 2005 0040033479000, relativa alla pretesa dovutezza di contributi ENPALS, dell'importo complessivo di Euro 225.589,20, sussisteva agli atti della Federazione in indirizzo la prova, del fatto che la stessa non era stata notificata all'Orlandina Basket s.r.l.: infatti, la sentenza della Commissione Tributaria di Messina, in data 17 gennaio 2008 aveva acclarato, in punto di **fatto** e di diritto, che la cartella in questione non era stata ritualmente notificata: ed è noto che la notifica della cartella individua il dies a quo della relativa impugnativa ai sensi della detta L. 46/99, e che, per Giurisprudenza unanime, cui ha aderito la Com.Tec. con il precitato Verbale n. 185/2008, può parlarsi dell'an e del quantum della pretesa contributiva solamente all'esito

del giudizio di opposizione. In altri termini, perché la cartella esattoriale possa essere ritenuta titolo incorporante un credito certo, liquido ed esigibile, devono coesistere i seguenti presupposti: 1) La rituale notifica; 2) il decorso del termine di cui alla L. 46/99, entro il quale può essere proposta opposizione o, in caso di opposizione, la definizione del relativo giudizio (Cass.Civ. Sez. Lav., 1 luglio 2008, n. 17978). **3)** In ordine alla cartella n. 29520060008421853000, relativa alla pretesa dovutezza di contributi ENPALS, dell'importo complessivo di Euro 902,20, valgono le medesime considerazioni sopra esposte circa l'insussistenza del <<debito scaduto>> poiché anche detta cartella, dall'importo irrisorio, non è stata mai notificata.

- che il Tar Laziale è stato tratto in ulteriore errore dalla Federazione in indirizzo allorquando, con la deliberazione di 184/2008, ha ancorato l'input dell'accertamento istruttorio della Com.Tec., posto a fondamento della detta delibera di revoca dell'ammissione al campionato dell'Orlandina Basket s.r.l., ad una comunicazione dell'ENPALS asseritamente avvenuta in data 5 - 6 agosto 2008, così omettendo dolosamente il fatto che l'Enpals aveva già comunicato alla Federazione in indirizzo la pretesa situazione di non accorrentamento in data **15 luglio 2008**. La ragione dell'esposta dolosa omissione risiede nel fatto che, così, si è inteso evitare che il TAR Laziale potesse

percepire che, ai sensi della deliberazione del Consiglio federale n. 290/2008, la Com.Tec avrebbe potuto (rectius: dovuto) accertare l'eventuale assenza delle condizioni di ammissione al campionato entro il 5 luglio 2008, comunicandole alle società che aveva incoato domanda di iscrizione. Infatti, **ai sensi della citata deliberazione n. 290/2008, le società aspiranti avevano il diritto di sanare l'eventuale riscontrata insussistenza dei requisiti di ammissione al campionato entro il 15 luglio 2008.** In altri termini, con l'esposta omissione della narrativa completa dei fatti, la FIP in indirizzo, con la delibera n. 184/2008, ha fatto ricadere sulla società esponente gli effetti dell'inadempimento della medesima FIP e/o del relativo organo tecnico rispetto alla disciplina recata dalla ridetta deliberazione n. 290/2008 alla quale si era autovincolata ai fini del percorso amministrativo da seguire per l'ammissione delle società al campionato professionistico, così determinando i relativi obblighi e **diritti**, incluso quello di sanare l'eventuale assenza delle condizioni di ammissione al campionato, tra le quali quella di mancanza di accorrentamento, invero, insussistente per le ragioni sopra esposte. **Ma v'è di più.** La Federazione in indirizzo ha perseverato nell'atteggiamento dolosamente preordinato a cagionare un danno alla società scrivente pure allorquando, a fronte del descritto inadempimento della medesima FIP

*rispetto ai tempi dell'istruttoria e al diritto delle società di sanare l'insussistenza delle condizioni di ammissione al campionato, ha omesso di considerare la disponibilità all'uopo resa dal Presidente della società scrivente con la nota in data 28 agosto 2008, ovviamente, solo per il caso in cui i debiti fossero stati realmente accertati: infatti, la FIP in indirizzo non ha mai comunicato alla società scrivente l'effettiva sussistenza dell'accertamento di un debito incidente sulle condizioni di ammissione al campionato; ed in guisa da consentirne la relativa sanatoria. Come noto, ex abrupto, è stata comunicata la revoca della delibera di ammissione al campionato.*

- ***che i suddetti comportamenti, unitamente a tutti quelli già esposti in avanti e con il ricorso al TAR Laziale, che quivi devono ritenersi trascritti, evidenziano in guisa palese la sussistenza del reato di abuso d'ufficio e/o di omissione di atti d'ufficio che saranno documentati nella sede penale (già investita per taluni aspetti non esposti nel presente atto per il doveroso rispetto del lavoro della Magistratura inquirente che si impone secondo codice di rito) nonché nella sede civile ai fini del risarcimento del danno ingiustamente cagionato alla società scrivente.***
- *che, da quanto è dato sentire da voci di stampa e non, tutte da verificare circa la relativa attendibilità, a fronte del descritto illecito accanimento nei confronti della società*

*scrivente, la FIP in indirizzo e/o il relativo organo tecnico hanno ammesso al campionato professionistico altre società, dolosamente e/o con grave colpa commissiva e/o omissiva, ancorché, esse si', fossero in situazione tale da non rispettare le condizioni di ammissione al campionato professionistico, come la Fortitudo Basket, anche per i presunti debiti non esposti in relazione alla vicenda del mutuo del Paladozza, e/o altre società per debiti nei confronti dell'Erario e dell'ENPALS.*

- *che, si rende necessario che la società scrivente venga in possesso della copia dei seguenti atti depositati dalle sedici società professionistiche che sono state ammesse e che militano nell'attuale campionato di basket si serie A 2008/2009, al fine di proporre un ricorso per motivi aggiunti nel giudizio iscritto al TAR Lazio al N. 9126/2008 R.G. onde fare valere ulteriori vizi dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle altre società ammesse dalla F.I.P. in indirizzo al campionato professionistico ancorché non ne avessero i requisiti, invece, posseduti dalla società scrivente; nonché al fine di incoare le azioni penali e risarcitorie scaturenti dal pieno ed effettivo accertamento dei fatti, anche sotto il profilo probatorio: 1) i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) della delibera del Consiglio Federale della F.I.P. n. 290/2008, recante la <<normativa ai fini dell'ammissione*

delle società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche al campionato 2008/2009; 2) i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e k) della delibera del Consiglio Federale della F.I.P. n. 267/2007, recante la <<normativa ai fini dell'ammissione delle società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche al campionato 2007/2008; 3) La documentazione con la quale la Lega di Pallacanestro Serie A ha comunicato alla FIP l'elenco delle società che hanno o non hanno rispettato le condizioni di ammissione o permanenza nelle lega stessa ai sensi del relativo regolamento, incluso quello esecutivo; 4) Le note - parere, i verbali dell'istruttoria e le note, rispettivamente, adottati e/o stilati e/o comunicati dalla Com.Tec. alla F.I.P. in indirizzo ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Federale n. 290/2008 e della L. n. 91/81, anche ai fini dell'individuazione dell'equilibrio economico finanziario di ciascuna società ammessa al campionato professionistico. 5) Le delibere adottate dalla F.I.P., con le quali sono state iscritte al campionato di serie A 2008/2009 le sedici società che attualmente vi militano.

Per quanto sopra:

A) si chiede:

- 1) per le illegittimità esposte con il presente atto e con il ricorso al TAR Laziale sopra specificato, che quivi deve ritenersi integralmente trascritto, la revoca della

*deliberazione del Consiglio Federale della F.I.P. n. 184/2008, alla cui adozione viene condizionata la domanda di affiliazione alla medesima Federazione, il cui recesso è stato necessitato proprio dall'esigenza di adire le vie legali sopra specificate, ancora, evitabile, con esclusione della via penale alla quale non si rinuncia anche perché non è suscettibile di alcun compromesso e/o transazione.*

2) *il rilascio di copia degli atti e documenti sopra specificati che la F.I.P. in indirizzo ha l'obbligo di rilasciare in quanto li detiene.*

**B)** *si intima l'evasione della presente istanza nei termini all'uopo assegnati dalla Legge con l'avvertimento che, in mancanza, saranno adite le Autorità Giudiziarie competenti.*

**Capo D'Orlando, li', 19 dicembre 2008>>.**

**\*\* \*\* \***

*La Federazione Italiana Pallacanestro, è rimasta inerte rispetto all'appena esposta istanza, sicchè quella relativa all'accesso deve ritenersi respinta ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della L. 241/90 e s.m.i., poiché sono decorsi i trenta giorni all'uopo fissati e decorrenti dal di' della ricezione della nominata istanza.*

*Il provvedimento tacito di rigetto dell'illustrata istanza di accesso è illegittimo e dovrà essere annullato, con la conseguenza che dovrà essere ordinato alla F.I.P. il rilascio, in favore dell'odierna società ricorrente, della copia dei documenti richiesti con la ridetta istanza, per i seguenti motivi di*

**DIRITTO**

**VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L. 241/90 E  
S.M.I. E DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO  
EMANATO CON D.P.R. 12 APRILE 2006.**

*Con il provvedimento silenzioso di rigetto, odiernamente impugnato, la F.I.P. ha apertamente violato l'epigrafata disciplina poiché, come può apprezzarsi dalla narrativa del presente atto, sussistevano tutti i requisiti e presupposti all'uopo individuati dalla ridetta disciplina di Legge e regolamentare.*

*Infatti, come può apprezzarsi dalla piana lettura dell'istanza di accesso, l'Orlandina Basket s.r.l. ha:*

- 1) ***COSI' ESTERNATO LE MOTIVAZIONI*** (comma 2, art. 25 L. 241/90) *in ordine all'«interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso»»* (comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. n. 184/2006): *« si rende necessario che la società scrivente venga in possesso della copia dei seguenti atti depositati dalle sedici società professionistiche che sono state ammesse e che militano nell'attuale campionato di basket si serie A 2008/2009, al fine di proporre un ricorso per motivi aggiunti nel giudizio iscritto al TAR Lazio al N. 9126/2008 R.G. onde fare valere ulteriori vizi dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle altre società ammesse dalla F.I.P. in indirizzo al campionato professionistico ancorché non ne avessero i requisiti, invece, posseduti dalla società scrivente; nonché al fine di incoare le azioni penali e risarcitorie scaturenti dal pieno ed effettivo accertamento dei fatti, anche sotto il profilo probatorio:..»>: L'ESPOSTO PASSO DELLA MOTIVAZIONE ALTRO NON E' CHE LA CHIOSA DELLE PREMESSE DI FATTO E*

**DI DIRITTO ESPOSTE NEL CORPO DEL MEDESIMO ATTO STRAGIUZIALE, trascritte nella parte narrativa del presente ricorso ed alle quali si rinvia ai fini dell'integrale percezione delle ragioni poste a fondamento dell'istanza di accesso.**

2) **HA COSI' SPECIFICATO I DOCUMENTI RICHIESTI, OSSIA:**

**A) <<1) i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) della delibera del Consiglio Federale della F.I.P. n. 290/2008, recante la <<normativa ai fini dell'ammissione delle società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche al campionato 2008/2009>>, NECESSARI AI FINI DELL'AMMISSIONE AL CAMPIONATO, e che di seguito si esplicitano:**

a) *domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato A.*

b) *Prospetto relativo al rapporto tra i ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato e l'indebitamento complessivo alla data del 31 marzo 2008 redatto secondo lo schema di cui all'allegato B) e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti dell'Organo di Controllo, necessario per calcolare il rispetto del rapporto indicato al precedente punto 1.*

c) *Prospetto raffigurante il rapporto tra il Patrimonio netto contabile e i diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori risultanti alla data del 31 marzo 2008, secondo lo schema di cui all'allegato C dal quale emerge il rapporto 2\1 tra il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento (come meglio sopra evidenziato) ed i mezzi propri rappresentati dal capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili*

*di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate ed i finanziamenti in conto capitale sociale>>.*

*d) Situazione patrimoniale economica di competenza al 31 marzo 2008, redatta secondo lo schema di cui all'allegato D..*

*e) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo di controllo di assenza di debiti scaduti nei confronti di Enti Previdenziali ed Erario, alla data del mese di aprile 2008.*

*f) Apposito prospetto riconciliativo – allegato E – necessario alla verifica dell'avvenuto pagamento di tributi Erariali e Previdenziali corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.*

*g) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Organo di controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera, a tutto il mese di aprile 2008.*

*h) Certificazione camerale rilasciata dagli Organi competenti;*

*i) Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla F.I.P. in data 21/22 ottobre 2005, o per le società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla F.I.P..*

*j) Attestazione del Collegio Sindacale che alla data del 31 marzo 2008, la società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 2447 ovvero 2482 ter per le s.r.l. e 2484 Codice Civile e/o Verbale di Assemblea Straordinaria, da tenersi entro il 10 giugno 2008 ai fini dell'eliminazione delle precitate condizioni ostatitive e/o prova documentale che i versamenti necessari alla ricapitalizzazione sono stati effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla società entro il 10 giugno 2008.*

*k) eventuale verbale di assemblea straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.*

**\*\* \*\* \* \*\* \*\***

***B) <<i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e k) della delibera del Consiglio Federale della F.I.P. n. 267/2007, recante la <<normativa ai fini dell'ammissione delle società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche al campionato 2007/2008>> NECESSARI AI FINI DELL'AMMISSIONE AL CAMPIONATO, e che di seguito si esplicitano:***

*a) domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato A.*

*b) Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato e l'Indebitamento complessivo alla data del 31 marzo 2007, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo, necessario per calcolare il rispetto del rapporto indicato al precedente punto 1. Per le Società che nella stagione sportiva 2006/2007 hanno disputato un campionato non professionistico, ai fini del calcolo del parametro, utilizzeranno i ricavi di competenza del periodo 01.07.2006/31.03.07 aumentati del 20% e, l'indebitamento risultante al 31 marzo 2007; si precisa comunque che l'indebitamento complessivo, ai fini del rispetto del parametro, non potrà comunque superare l'importo forfetario di € 350.000.*

*c) Prospetto raffigurante il rapporto tra il Patrimonio netto contabile e i Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori risultanti alla data del 31*

*marzo 2007, redatto secondo lo schema di cui all'allegato – C - dal quale emerge il rapporto 2/1 tra il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento (come meglio sopra evidenziato) ed i mezzi propri rappresentati dal capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate ed i finanziamenti in conto capitale sociale. Ove dalle predette situazioni di cui sub b) e c) il rapporto risultasse carente, esso dovrà essere riequilibrato attraverso opportuna operazione di aumento sul capitale sociale od attraverso immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci regolarmente recepiti da verbale del Consiglio di Amministrazione recante il parere favorevole dell'organo di controllo. Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell' articolo 2467 C. C.*

*d) Situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2007 redatta secondo lo schema di cui all'allegato D.*

*e) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di assenza di debiti scaduti nei confronti di Enti Previdenziali ed Erario, alla data del mese di **aprile 2007** .*

*f) Apposito prospetto riconciliativo – allegato E - necessario alla verifica dell'avvenuto pagamento dei tributi Erariali e Previdenziali corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.*

*g) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei*

*tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera, a tutto il mese di aprile 2007.*

*h) Certificazione di vigenza delle Società, rilasciata dagli organi competenti;*

*i) Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla F.I.P. in data 21/22 ottobre 2005, o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla F.I.P.;*

*j) Attestazione del Collegio Sindacale che alla data del **31 marzo 2007** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art. 2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile. In caso contrario, VERBALE DI Assemblea Straordinaria da adottarsi , entro il termine del **11 giugno 2007**, ai fini dell'eliminazione delle precitate condizioni ostative, e/o prova documentale che i versamenti necessari alla ricapitalizzazione sono stati effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla società entro l'11 giugno 2007.*

*k) Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.*

**\*\* \*\* \***

**C) La documentazione trasmessa dalla Lega di Pallacanestro Serie A) alla F.I.P, contenente l'elenco delle società che hanno o non hanno rispettato le condizioni di ammissione o permanenza nelle detta Lega di Pallacanestro ai sensi del relativo regolamento, incluso quello esecutivo.**

**D) Le note – parere, i verbali dell'istruttoria e le note, rispettivamente, adottati e/o stilati e/o comunicati dalla Com.Tec. alla F.I.P. ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Federale n. 290/2008 e della**

*L. n. 91/81, anche ai fini dell'individuazione dell'equilibrio economico finanziario di ciascuna società ammessa al campionato professionistico.*

*E) Le delibere adottate dalla F.I.P., con le quali sono state iscritte e/o ammesse al campionato di serie A 2008/2009 le sedici società che attualmente vi militano, **odierne controinteressate**.*

*Tutti i documenti illustrati e richiesti sono detenuti, perché ricevuti dalle società istanti, e formati dalla F.I.P., ai fini dell'ammissione delle odierne controinteressate società al campionato professionistico di pallacanestro di Serie A 2007 – 2008 e 2008 – 2009, in ossequio alle sopra richiamate deliberazioni del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro n. 267/2007 e n. 290/2008.*

*Gli atti relativi alle due annate sono stati richiesti all'ovvio fine di incrociare i dati esposti dai dichiaranti e gli accertamenti e/o provvedimenti, rispettivamente, effettuati e/o adottati dalla F.I.P., dalla Lega delle società di pallacanestro di serie A e dalla Com.te.c.: ciò in quanto i dati e documenti richiesti ai sensi della deliberazione del Consiglio Federale della F.I.P. n. 290/2008 fanno riferimento a quelli dell'annata pregressa prodotti ed elaborati ai sensi della deliberazione del Consiglio Federale della F.I.P. n. 267/2007.*

*Può allora concludersi che il provvedimento silenzioso di rigetto dell'istanza di accesso per cui è causa è illegittimo e, dovrà essere annullato dall'On.Le TAR adito che, pertanto, dovrà ordinare alla F.I.P. la produzione dei sopra specificati documenti richiesti dall'Orlandina Basket s.r.l. con l'atto stragiudiziale notificato il 23 dicembre 2008.*

**PTM**

*Si chiede che l'On.Le TAR adito, in Camera di Consiglio, voglia:*

*I. ordinare alla Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante “pro tempore” il rilascio di copia dei documenti richiesti con la trascritta istanza di accesso che pure si allega e richiamati nel corpo del presente ricorso, anche previa declaratoria di illegittimità ed annullamento del provvedimento silenzioso di rigetto dell’istanza di accesso.*

*II. condannare la Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante “pro tempore” alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.*

*Il contributo unificato dovuto è pari a Euro 250,00.*

*Brolo – Roma, li’, 21 febbraio 2009      Avv. Natale Bonfiglio>>.*

**\*\* \*\* \***

In **data 7 aprile 2009**, si costituiva la Federazione Italiana Pallacanestro depositando memoria difensiva e documenti.

Il ricorso veniva discusso dai difensori della società ricorrente e della F.I.P. nella Camera di Consiglio del **9 aprile 2009** ed introitato in decisione dopo che il difensore dell’Orlandina Basket s.r.l. aveva depositato, tra l’altro, i seguenti atti:

**1) Il verbale dell’assemblea ordinaria dei soci della FORTITUDO PALLACANESTRO S.R.L.”, avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 30.06.2008 e della Relazione sulla gestione.**

**2) La relazione sulla gestione ex art. 2428 del codice civile approvata con il suddetto verbale di assemblea, con la quale si è confessato quanto segue: <<..la situazione economica è stata gravata da oneri imprevisti – seppure dovuti – afferenti l’omesso versamento *Enpals per***

*il periodo 01/2001 – 12/2004 a causa di un errore di calcolo determinato dall'applicazione di un'aliquota contributiva inferiore a quella effettiva, nonché dei relativi oneri (sanzioni ed interessi)>>.*

\*\* \*\* \* \*\* \*

Con la **sentenza n. 3996 del 21 aprile 2009**, l'adito TAR Laziale respingeva l'incoato ricorso ex art. 25 L. 241/90 sulla base della seguente testuale motivazione:

*<<2. Passando al merito, il ricorso è infondato.*

*L'esclusione della ricorrente dal campionato professionistico di serie A di pallacanestro 2008 – 2009 è stata disposta dal Consiglio federale della F.I.P. in ragione del notevole debito contributivo da detta società accumulato nel periodo ottobre 2001 – maggio 2008 nei confronti dell'E.N.P.A.L.S. e risultante da due cartelle esattoriali per un importo pari ad € 616.517,33 ed € 283.239,43 nonché da due comunicazioni dell'Istituto di previdenza del 5 e 6 agosto 2008. Appare dunque evidente che, con riferimento alla materia del contendere, **la ricorrente avrebbe titolo ad accedere alla documentazione esistente ed idonea a comprovare l'inesistenza del suddetto debito, ma non a quella comprovante eventuali trattamenti di favore che la Federazione Italiana Pallacanestro potrebbe aver riservato a tutte le altre società ammesse al campionato per l'ipotesi che anch'esse versassero nell'identica posizione debitoria**, atteso che l'accesso disciplinato*

dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 non è finalizzato a consentire all'istante una generalizzata indagine esplorativa sulle eventuali ed ipotetiche irregolarità che potrebbero emergere dall'esame dell'attività svolta dall'Amministrazione, **ma postula da parte dell'istante non solo la precisa indicazione del vizio riscontrabile nei documenti chiesti in visione, bensì anche la rilevanza che tale acquisizione assume rispetto alla difesa delle proprie ragioni**, non essendo consentito un controllo generalizzato sull'azione amministrativa, seppure limitato ad un determinato settore.

Tale situazione non ricorre nel caso in esame, atteso che **eventuali irregolarità commesse dalla Federazione Italiana Pallacanestro a vantaggio di alcune o di tutte le società ammesse al campionato di serie A non legittimerebbero la ricorrente a chiedere di fruire di identico trattamento**, essendo irragionevole ritenere che il vizio riscontrato a suo carico possa considerarsi sanato per effetto di eventuali, identici vizi in cui potrebbero essere insorte le altre partecipanti e che sarebbero stati, intenzionalmente o non, ignorati dalla Federazione.

3. Aggiungasi che alcuni dei tanti documenti richiesti – e cioè proprio quelli che nella prospettazione attorea servirebbero più degli altri a dimostrare che anche altre squadre di pallacanestro, pur versando in identica situazione debitoria, sono state ammesse al campionato di

*serie A – sono pubblici, con la conseguenza che per gli stessi non è necessario esercitare il diritto di accesso.*

*4. Il ricorso deve dunque essere respinto, ma sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.*

**P.Q.M.**

***Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.***

***Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio>>.***

\*\* \*\* \*

La sentenza è erronea poichè, con l'illustrata motivazione, il TAR Laziale:

- a) ha erroneamente ritenuto che l'Orlandina Basket s.r.l. potesse legittimamente esercitare il diritto di accesso rispetto ai soli documenti riguardanti la propria situazione sostanziale e processuale delineata con il giudizio pendente davanti al medesimo TAR ed avente ad oggetto *l'esclusione della ricorrente dal campionato professionistico di serie A di pallacanestro 2008 – 2009 è stata disposta dal Consiglio federale della F.I.P. in ragione del notevole debito contributivo da detta società accumulato nel periodo ottobre 2001 – maggio 2008 nei confronti dell'E.N.P.A.L.S.;*

b) ha erroneamente ritenuto che l'Orlandina Basket s.r.l. non avesse precisato <<**la rilevanza che tale acquisizione assume rispetto alla difesa delle proprie ragioni**>>.

c) conseguentemente, ha erroneamente qualificato come TESA AD EFFETTUARE UN MERO CONTROLLO GENERALIZZATO l'istanza di accesso per cui è causa rispetto ai documenti prodotti dalle altre società professionistiche ai fini dell'ammissione al campionato di serie A di pallacanestro, ancorché, l'Orlandina Basket s.r.l., **con il ricorso ex art. 25 L. 241/90, avesse giustificato l'interesse a ricorrere nei seguenti testuali termini:**

*<< Con il provvedimento silenzioso di rigetto, odiernamente impugnato, la F.I.P. ha apertamente violato l'epigrafata disciplina poiché, come può apprezzarsi dalla narrativa del presente atto, sussistevano tutti i requisiti e presupposti all'uopo individuati dalla ridetta disciplina di Legge e regolamentare.*

*Infatti, come può apprezzarsi dalla piana lettura dell'istanza di accesso, l'Orlandina Basket s.r.l. ha COSI' ESTERNATO LE MOTIVAZIONI (comma 2, art. 25 L. 241/90) in ordine all'<<interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso>> (comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. n. 184/2006): << si rende necessario che la società scrivente venga in possesso della copia dei seguenti atti depositati dalle sedici società professionistiche che sono state ammesse e che militano nell'attuale campionato di basket si serie A 2008/2009, al fine di proporre un ricorso per motivi aggiunti nel giudizio iscritto al*

*TAR Lazio al N. 9126/2008 R.G. onde fare valere ulteriori vizi dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle altre società ammesse dalla F.I.P. in indirizzo al campionato professionistico ancorché non ne avessero i requisiti, invece, posseduti dalla società scrivente; nonché al fine di incoare le azioni penali e risarcitorie scaturenti dal pieno ed effettivo accertamento dei fatti, anche sotto il profilo probatorio:..>>: L'ESPOSTO PASSO DELLA MOTIVAZIONE ALTRO NON E' CHE LA CHIOSA DELLE PREMESSE DI FATTO E DI DIRITTO ESPOSTE NEL CORPO DEL MEDESIMO ATTO STRAGIUDIZIALE, trascritte nella parte narrativa del presente ricorso ed alle quali si rinvia ai fini dell'integrale percezione delle ragioni poste a fondamento dell'istanza di accesso.*

\*\* \*\* \*

Può allora concludersi che, la sentenza impugnata è erronea sotto il profilo dell'omessa percezione del tenore dell'istanza di accesso e del ricorso in punto di giustificazione dell'interesse all'uopo esternato; nonché sotto il profilo dell'illogicità poiché, per un verso ha esternato il corretto di principio di diritto relativo alla necessità di giustificare l'interesse a ricorrere e, per altro verso, ha interpretato ed applicato la disciplina sull'accesso agli atti in **guisa non conforme alla relativa ratio e funzione**, correttamente individuate dalla costante Giurisprudenza e, tuttavia, trascurata dal Giudice di "prime cure" ancorchè l'Orlandina Basket s.r.l., nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2009, avesse prodotte le relative sentenze secondo le quali: <<l'accesso ai documenti amministrativi, quando la relativa istanza sia oggettivamente preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, va consentito senza che sia possibile al

giudice adito ex art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241, operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere la causa "principale" (CGA N. 75/2002; CS, sez. VI, N. 7624/2005). Ad abundantiam, deve essere sottolineato che la predetta motivazione si basa sul presupposto, errato, che individua unicamente nel giudice amministrativo ed in sede di giudizio di impugnazione la sede giurisdizionale presso cui l'attuale ricorrente possa tutelare il proprio interesse a partecipare ad una corretta procedura concorsuale, mentre è indubbio che una violazione del principio della par condicio dei concorrenti possa legittimare l'attivazione di una pretesa risarcitoria ovvero giustificare richieste di tutela in sedi giurisdizionali diverse dal **giudice amministrativo**>> (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 dicembre 2008, n. 11358; Id. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7624/2005; Cons. Giust. Amm. Regione Sic. N. 75/2002, secondo cui << *la pendenza del giudizio civile non opera preclusivamente ne' sulla sussistenza del diritto di accesso, quale disciplinato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, nè sull'ammissibilità dell'azione prevista dall'art. 25 della stessa legge: pertanto, al fine di esercitare piu' adeguatamente il diritto di difesa in relazione all'atto impugnato, l'interessato puo' avvalersi o dell'actio ad exhibendum ex art. 25 cit. o dell'ordinaria acquisizione istruttoria ( Consiglio Stato sez. VI, 15 giugno 1994, n. 1015 ;Consiglio Stato sez. V, 20 dicembre 1999, n. 2128 ; Consiglio Stato sez. IV, 27 novembre 1996, n. 1252 ; Consiglio Stato sez. VI, 16 maggio 1996, n. 678 ; 5 gennaio 1995, n. 4 ; 16 giugno 1994, n. 1015 e 10 agosto 1994, n. 1299). D'altra parte l'accesso di*

*documenti amministrativi, quando la relativa istanza sia oggettivamente preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio per cd. principale, va consentito senza che sia possibile al giudice adito ex art.25 della legge n.241/1990 operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere la causa "principale" ( Consiglio Stato a. plen., 28 aprile 1999, n. 6 )>> (C.G.A. n. 75/2002; id. CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA N. 6/1999, SECONDO CUI << - l'accesso ai documenti amministrativi va consentito anche quando la relativa istanza sia preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio (Sez. IV, 6 marzo 1995, n. 158; Sez. VI, 25 novembre 1994, n. 1715; Sez. VI, 19 luglio 1994, n. 1243; Sez. VI, 20 giugno 1994, n. 1015)- l'accertamento dell'interesse all'esibizione degli atti riguardanti il richiedente va effettuato con riferimento alle finalità che egli dichiara di perseguire, non potendosi operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere (cfr. Sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1131; Sez. IV, 8 settembre 1995, n. 688; Sez. VI, 25 novembre 1994), sicché non può in questa sede l'appellante dedurre che sarebbero inammissibili le censure di eccesso di potere, formulate dalla società appellata nei giudizi proposti avverso gli atti*

*sanzionatori emanati nei suoi confronti>> (CONS. STATO, ADUNANZA PLENARIA, 22 APRILE 1999, N. 6).*

Alla luce dell'illustrata Giurisprudenza può concludersi che:

- 1) l'interesse relativo all'istanza di accesso è stato compiutamente illustrato in guisa assolutamente idonea rispetto alle finalità sopra specificate.
- 2) Il TAR laziale NON poteva entrare nel merito della pretesa inammissibilità delle azioni giudiziarie amministrative, civili e penali, alle quali l'Orlandina Basket s.r.l. aveva ancorato l'istanza di accesso, per l'appunto, al fine di ottenere la documentazione all'uopo utile: il merito dell'ammissibilità delle azioni potrà essere giudicato solo dai Giudici che saranno investiti a suo tempo. La sentenza del TAR Laziale, data la natura ed i limiti del rito speciale ex art. 25 L. 241/90, è affetta dal vizio di difetto assoluto di giurisdizione e, comunque, dal vizio di extrapetizione specie ove si consideri che ha effettuato valutazioni di merito proprie pure dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria Civile e Penale circa la conducenza ed ammissibilità delle azioni preannunciate con l'istanza di accesso; senza contare il fatto che ha determinato l'incompatibilità dell'intero Collegio, che sarà fatta valere nella sede propria del giudizio iscritto al N. 9126/2008 R.G. , nel momento in cui ha anticipato, in buona sostanza, il giudizio di assoluta illogicità del vizio di disparità di trattamento sollevato dall'Orlandina Basket s.r.l. nell'eventuale ricorso per motivi aggiunti a quello portante il n. 9126/2008 R.G. anche qualora

**dagli esiti dell'accesso agli atti dovesse emergere che tutte le altre società professionistiche ammesse al campionato di serie A di pallacanestro non avessero pagato i contributi ENPALS (sic!).**

- 3) La sentenza è altresì erronea, sotto il profilo dell'illogicità e/o irrazionalità nella parte in cui il rigetto è stato ancorato pure al fatto che non sarebbe necessario l'accesso agli atti poiché ALCUNI documenti sarebbero pubblici.
- 4) Infatti, è facile rilevare che:
- A) la sentenza, così, sotto il profilo generale, ha riconosciuto la validità dell'esternata esigenza di conoscere la documentazione per cui è causa e, per altro verso, ha respinto il ricorso in relazione a tutti i documenti ancorché solo taluni fossero PUBBLICI senza, peraltro, specificare quali.
  - B) La circostanza che taluni documenti fossero pubblici è assolutamente inconferente rispetto al fine perseguito con l'istanza di accesso e con il ricorso, NON potendosi escludere che nel procedimento amministrativo relativo all'ammissione al campionato di serie A di pallacanestro le altre società professionistiche abbiano prodotto documenti falsi e/o che la F.I.P. e gli altri Organi competenti ai fini dell'istruttoria non abbiano effettuato i doverosi accertamenti. A tal uopo, sotto il profilo della verismiglianza del superiore assunto, tutta da approfondire all'esito dell'esame dei documenti richiesti alla F.I.P. con l'istanza per cui è causa, sono eloquenti i seguenti documenti depositati dal difensore dell'Orlandina Basket

s.r.l. nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2009, tenutasi davanti al TAR del Lazio proprio in relazione al ricorso ex art. 25 L. 241/90 per cui è causa:

**1) Il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci della FORTITUDO PALLACANESTRO S.R.L.**, **avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 30.06.2008 e della Relazione sulla gestione.**

**2) La relazione sulla gestione ex art. 2428 del codice civile approvata con il suddetto verbale di assemblea, con la quale si è confessato quanto segue: <<.la situazione economica è stata gravata da oneri imprevisti – seppure dovuti – afferenti l'omesso versamento Enpals per il periodo 01/2001 – 12/2004 a causa di un errore di calcolo determinato dall'applicazione di un'aliquota contributiva inferiore a quella effettiva, nonché dei relativi oneri (sanzioni ed interessi)>>.**

L'interrogativo cui si potrà rispondere in guisa compiuta all'esito dell'esame della documentazione richiesta con l'istanza di accesso è il seguente: La Fortitudo Pallacanestro s.r.l., all'atto della domanda di ammissione ai campionati 2007 – 2008 e 2008 – 2009, ha dichiarato o meno il falso in relazione alla situazione di correttezza contributiva nei confronti dell'ENPALS?; La F.I.P. e/o gli altri Organi dell'istruttoria sopra specificati hanno eseguito nei confronti della Fortitudo Pallacanestro s.r.l. e delle altre società ammesse al campionato gli accertamenti eseguiti nei confronti dell'Orlandina Basket s.r.l.? e, in caso, affermativo, per il caso di situazione di non correttezza contributiva di altre società, perché non hanno ammesso (recte: hanno escluso d)al campionato l'Orlandina Basket s.r.l.

**versante in identica situazione SECONDO LA F.I.P. ma non sotto il profilo sostanziale per le ragioni esposte nei giudizi e davanti a tutte le Autorità Giudiziarie interessate dai fatti.**

Acclarata l'assoluta erroneità della sentenza impugnata, l'Ecc.mo Consiglio di Stato, previa riforma della detta sentenza, dovrà accogliere il ricorso ex art. 25 della L. 241/90 incoato dall'Orlandina Basket s.r.l. per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L. 241/90 E S.M.I. E DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO EMANATO CON D.P.R. 12 APRILE 2006.**

Con il provvedimento silenzioso di rigetto, odiernamente impugnato, la F.I.P. ha apertamente violato l'epigrafata disciplina poiché, come può apprezzarsi dalla narrativa del presente atto, sussistevano tutti i requisiti e presupposti all'uopo individuati dalla ridetta disciplina di Legge e regolamentare.

Infatti, come può apprezzarsi dalla piana lettura dell'istanza di accesso, l'Orlandina Basket s.r.l. ha:

- 3) **COSI' ESTERNATO LE MOTIVAZIONI** (comma 2, art. 25 L. 241/90) in ordine all'«**interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso**» (comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. n. 184/2006): «**si rende necessario che la società scrivente venga in possesso della copia dei seguenti atti depositati dalle sedici società professionistiche che sono state ammesse e che militano nell'attuale campionato di basket si serie A 2008/2009, al fine di proporre un ricorso per motivi aggiunti**

**nel giudizio iscritto al TAR Lazio al N. 9126/2008 R.G. onde fare valere ulteriori vizi dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle altre società ammesse dalla F.I.P. in indirizzo al campionato professionistico ancorché non ne avessero i requisiti, invece, posseduti dalla società scrivente; nonché al fine di incoare le azioni penali e risarcitorie scaturenti dal pieno ed effettivo accertamento dei fatti, anche sotto il profilo probatorio...>>: L'ESPOSTO PASSO DELLA MOTIVAZIONE ALTRO NON E' CHE LA CHIOSA DELLE PREMESSE DI FATTO E DI DIRITTO ESPOSTE NEL CORPO DEL MEDESIMO ATTO STRAGIUZIALE, trascritte nella parte narrativa del presente ricorso ed alle quali si rinvia ai fini dell'integrale percezione delle ragioni poste a fondamento dell'istanza di accesso.**

- 4) **HA COSI' SPECIFICATO I DOCUMENTI RICHIESTI, OSSIA:**
- A) <<1) i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) della delibera del Consiglio Federale della F.I.P. n. 290/2008, recante la <<normativa ai fini dell'ammissione delle società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche al campionato 2008/2009>>, NECESSARI AI FINI DELL'AMMISSIONE AL CAMPIONATO, e che di seguito si esplicitano:
- a) domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato A.
- b) Prospetto relativo al rapporto tra i ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato e l'indebitamento complessivo alla data del 31 marzo 2008 redatto secondo lo schema di cui all'allegato B) e debitamente sottoscritto

dal Rappresentante Legale e dai componenti dell'Organo di Controllo, necessario per calcolare il rispetto del rapporto indicato al precedente punto 1.

c) Prospetto raffigurante il rapporto tra il Patrimonio netto contabile e i diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori risultanti alla data del 31 marzo 2008, secondo lo schema di cui all'allegato C dal quale emerge il rapporto 2\1 tra il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento (come meglio sopra evidenziato) ed i mezzi propri rappresentati dal capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate ed i finanziamenti in conto capitale sociale>>.

d) Situazione patrimoniale economica di competenza al 31 marzo 2008, redatta secondo lo schema di cui all'allegato D..

e) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo di controllo di assenza di debiti scaduti nei confronti di Enti Previdenziali ed Erario, alla data del mese di aprile 2008.

f) Apposito prospetto riconciliativo – allegato E – necessario alla verifica dell'avvenuto pagamento di tributi Erariali e Previdenziali corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.

g) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Organo di controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera, a tutto il mese di aprile 2008.

h) Certificazione camerale rilasciata dagli Organi competenti;

i) Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla F.I.P. in data 21/22 ottobre 2005, o per le società che hanno già

effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla F.I.P..

j) Attestazione del Collegio Sindacale che alla data del 31 marzo 2008, la società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 2447 ovvero 2482 ter per le s.r.l. e 2484 Codice Civile e/o Verbale di Assemblea Straordinaria, da tenersi entro il 10 giugno 2008 ai fini dell'eliminazione delle precitate condizioni ostative e/o prova documentale che i versamenti necessari alla ricapitalizzazione sono stati effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla società entro il 10 giugno 2008.

k) eventuale verbale di assemblea straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

\*\* \*\* \* \* \* \*

**B) <<i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e k) della delibera del Consiglio Federale della F.I.P. n. 267/2007, recante la <<normativa ai fini dell'ammissione delle società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche al campionato 2007/2008>> NECESSARI AI FINI DELL'AMMISSIONE AL CAMPIONATO, e che di seguito si esplicitano:**

a) domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato A.

b) Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato e l'Indebitamento complessivo alla data del 31 marzo 2007, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo,

necessario per calcolare il rispetto del rapporto indicato al precedente punto 1. Per le Società che nella stagione sportiva **2006/2007** hanno disputato un campionato non professionistico, ai fini del calcolo del parametro, utilizzeranno i ricavi di competenza del periodo 01.07.2006/31.03.07 aumentati del 20% e, l'indebitamento risultante al 31 marzo 2007; si precisa comunque che l'indebitamento complessivo, ai fini del rispetto del parametro, non potrà comunque superare l'importo forfetario di € 350.000.

c) Prospetto raffigurante il rapporto tra il Patrimonio netto contabile e i Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori risultanti alla data del 31 marzo 2007, redatto secondo lo schema di cui all'allegato – C - dal quale emerga il rapporto 2/1 tra il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento (come meglio sopra evidenziato) ed i mezzi propri rappresentati dal capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate ed i finanziamenti in conto capitale sociale. Ove dalle predette situazioni di cui sub b) e c) il rapporto risultasse carente, esso dovrà essere riequilibrato attraverso opportuna operazione di aumento sul capitale sociale od attraverso immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci regolarmente recepiti da verbale del Consiglio di Amministrazione recante il parere favorevole dell'organo di controllo. Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell' articolo 2467 C. C.

- d) Situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2007 redatta secondo lo schema di cui all'allegato D.
- e) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di assenza di debiti scaduti nei confronti di Enti Previdenziali ed Erario, alla data del mese di **aprile 2007**.
- f) Apposito prospetto riconciliativo – allegato E - necessario alla verifica dell'avvenuto pagamento dei tributi Erariali e Previdenziali corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.
- g) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera, a tutto il mese di **aprile 2007**.
- h) Certificazione di vigenza delle Società, rilasciata dagli organi competenti;
- i) Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla F.I.P. in data 21/22 ottobre 2005, o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla F.I.P.;
- j) Attestazione del Collegio Sindacale che alla data del **31 marzo 2007** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art. 2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile. In caso contrario, VERBALE DI Assemblea Straordinaria da adottarsi, entro il termine del **11 giugno 2007**, ai fini dell'eliminazione delle precitate condizioni ostative, e/o prova documentale che i versamenti necessari alla ricapitalizzazione sono stati effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla società entro l'11 giugno 2007.

k) Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

\*\* \*\*

C) La documentazione trasmessa dalla Lega di Pallacanestro Serie A) alla F.I.P., contenente l'elenco delle società che hanno o non hanno rispettato le condizioni di ammissione o permanenza nelle detta Lega di Pallacanestro ai sensi del relativo regolamento, incluso quello esecutivo.

D) Le note – parere, i verbali dell'istruttoria e le note, rispettivamente, adottati e/o stilati e/o comunicati dalla Com.Tec. alla F.I.P. ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Federale n. 290/2008 e della L. n. 91/81, anche ai fini dell'individuazione dell'equilibrio economico finanziario di ciascuna società ammessa al campionato professionistico.

E) Le delibere adottate dalla F.I.P., con le quali sono state iscritte e/o ammesse al campionato di serie A 2008/2009 le sedici società che attualmente vi militano, **odierne controinteressate**.

Tutti i documenti illustrati e richiesti sono detenuti, perché ricevuti dalle società istanti, e formati dalla F.I.P., ai fini dell'ammissione delle odierne controinteressate società al campionato professionistico di pallacanestro di Serie A 2007 – 2008 e 2008 – 2009, in ossequio alle sopra richiamate deliberazioni del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro n. 267/2007 e n. 290/2008.

Gli atti relativi alle due annate sono stati richiesti all'ovvio fine di incrociare i dati esposti dai dichiaranti e gli accertamenti e/o provvedimenti, rispettivamente, effettuati e/o adottati dalla F.I.P., dalla Lega delle società di pallacanestro di serie A e dalla Com.te.c.: ciò in quanto i dati e documenti richiesti ai sensi della deliberazione del

Consiglio Federale della F.I.P. n. 290/2008 fanno riferimento a quelli dell'annata pregressa prodotti ed elaborati ai sensi della deliberazione del Consiglio Federale della F.I.P. n. 267/2007.

Può allora concludersi che il provvedimento silenzioso di rigetto dell'istanza di accesso per cui è causa è illegittimo e, dovrà essere annullato dall'On.Le TAR adito che, pertanto, dovrà ordinare alla F.I.P. la produzione dei sopra specificati documenti richiesti dall'Orlandina Basket s.r.l. con l'atto stragiudiziale notificato il 23 dicembre 2008.

**PTM**

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in s.g., voglia:

**I. ordinare alla Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante "pro tempore" il rilascio di copia dei documenti richiesti con la trascritta istanza di accesso che pure si allega e richiamati nel corpo del presente ricorso, **in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata specificata in epigrafe, e previa declaratoria di illegittimità ed annullamento del provvedimento silenzioso di rigetto dell'istanza di accesso per cui è causa.****

**II. condannare la Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante "pro tempore" alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.**

Il contributo unificato dovuto è pari a Euro 250,00.

Brolo – Roma, li', 22 aprile 2009 Avv. Emilia Bonfiglio

Avv. Natale Bonfiglio